

REGIONE TOSCANA
COMUNE DI CALENZANO
COMUNE DI VAGLIA

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2021**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNE DI CALENZANO**
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNE DI VAGLIA**

ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2 e s.m.i., del Regolamento approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Calenzano n. 57 del 30/6/2020 e del Comune di Vaglia n. 23 del 29/5/2020, in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Municipale di Calenzano n. 177 del 19/10/2021 e della Giunta Comunale di Vaglia n. 121 del 21/10/2020 e delle determinazioni del Comune di Calenzano n. 667 del 28/10/2021 e del Comune di Vaglia n. 458 del 28/10/2021.

RENDE NOTO

che dal **30 ottobre 2021** fino al **30 dicembre 2021**, sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Calenzano e del Comune di Vaglia.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI [art. 9 LRT 2/2019]

La domanda di partecipazione al Bando ERP è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a) e b) e b bis) L.R.T. 2/2019 – specificati al successivo art. 2 - che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20.5.2016 n. 76;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia possono non essere inclusi nella domanda, ovvero possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando, in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare domanda congiunta al Bando ERP anche i soggetti di seguito indicati:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP [All. A LRT n. 2/2019]

La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza o presso il Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

E' necessario pertanto possedere alla data di pubblicazione del Bando la residenza anagrafica nel Comune di Calenzano o di Vaglia, o svolgere attività lavorativa stabile in uno dei due Comuni. Il presente requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto richiedente.

I requisiti per la partecipazione al Bando che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando nonché al momento dell'assegnazione, fatta eccezione per quelli previsti ai punti a, b, b.bis che possono essere posseduti dal solo richiedente, sono i seguenti:

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia .

Secondo quanto disposto all'art. 5bis allegato A L.R.T. 2/2019 i cittadini che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, con esclusione di chi è in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007, devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale. Tale disposizione non si applica ai cittadini di paesi terzi, qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza e, qualora, i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i 30 giorni successivi.

(Tale requisito può essere posseduto dal solo soggetto richiedente);

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale¹ nell'ambito territoriale del Comune di Calenzano o del Comune di Vaglia;

(Tale requisito può essere posseduto dal solo soggetto richiedente);

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

(Tale requisito può essere posseduto dal solo soggetto richiedente);

¹ *Fattispecie assimilabili allo svolgimento di regolare attività lavorativa:*

-gli introiti di qualsiasi natura percepiti dal richiedente, purché a carattere continuativo (pensioni, redditi o contributi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da precarie condizioni sociali: Pensione Sociale, Assegno Sociale, ecc...), si intendono equivalenti a quelli derivanti da regolare attività lavorativa subordinata o autonoma.

-l'attività lavorativa stagionale svolta per un periodo non inferiore a 90 giorni all'anno per almeno cinque anni si intende stabile;

c. situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**²

Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti, per esigenze di autonomia, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone per vano utile (due o più persone per vano utile come definito all'allegato C della L.R.T 2/2019 e s.m e i.);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione **su immobili o quote** di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**, tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9 comma 3 della LRT 2/2019;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o da altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al Bando **i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare

²L'ISEE 2021 ordinario o corrente dovrà essere privo di difformità o errori e sebbene non allegato, se ne dovranno riportare i dati di protocollazione ed il valore.

dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali³.

e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI [Art. 10, commi 1 e 2, LRT n. 2/2019]

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.702,54 valore 2021): **PUNTI 1**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: **PUNTI 1**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**

- con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2**

³la disposizione di cui all'art. 2 lettera e2) del Bando e' applicabile alle sole imbarcazioni, a motore o a vela, di lunghezza pari o superiore a 10 metri. E' consentita la partecipazione ai Bandi di concorso ERP ai possessori di natanti di lunghezza inferiore a 10 metri in quanto l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni è facoltativa.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:⁴

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1**
- invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2**
- invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3 comma 3): **PUNTI 3**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1**

Il punteggio si applica limitatamente al Bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:⁵

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3**
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI

IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS

⁴ Per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' punteggio di invalidità' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente *Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità* dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia; per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

⁵ è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli o con soggetti con invalidità o handicap. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.⁶

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione⁷: **PUNTI 2**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo al 2020 sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile del 2020 e risulti regolarmente corrisposto:

PUNTI 3

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto relativi al 2020;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due⁸: **PUNTI 2**

⁶ Si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione, è attestata dai competenti uffici del comune o da un tecnico individuato dal richiedente; viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui all'art. 3 lettera b-1 del Bando, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione Comunale; non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo. La condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

⁷ La presenza di barriere architettoniche deve essere attestata dai competenti uffici del comune o da un tecnico individuato dal richiedente; certificazione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale; eventuale ulteriore certificazione rilasciata da una struttura pubblica (o medico di famiglia) per in caso di sopraggiunte difficoltà di deambulazione successive alla certificazione. La condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di handicap o invalidità.

⁸ Si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due. È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile⁹:
PUNTI 2 (Le due condizioni non sono cumulabili).

c) Condizioni di storicità di presenza¹⁰:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando (Comune di Calenzano o Vaglia) da almeno:

- tre anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**
- da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2**
- da almeno dieci anni dalla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3**
- da almeno quindici anni dalla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3,5**
- da almeno venti anni dalla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I 6 PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

- non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1**
- non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2**

I punteggi di cui al punto c non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

**ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo familiare che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. Permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente o altro documento attestante la regolarità della permanenza del cittadino straniero in Italia.
2. Documentazione comprovante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale per coloro che non hanno residenza nel comune di presentazione della domanda (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro).
3. Documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari
4. Se titolari di diritti reali:

scaduto alla data di pubblicazione del bando. In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

⁹ La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge Regionale; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della Legge Regionale; non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

¹⁰ I punteggi non sono attribuibili a soggetti già assegnatari di alloggi ERP

- planimetria catastale dell'alloggio se ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 KM dal Comune nel quale si presenta la domanda (per verifica dell'inadeguatezza) [All. A LRT n. 2/2019 punto d.1.]
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del titolare [All. A LRT n. 2/2019 punto d.2.]
 - documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari [All. A LRT n. 2/2019 punto d.1. d.2]
 - dichiarazione di inagibilità dell'alloggio [All. A LRT n. 2/2019 punto d.1. d.2]
 - documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c. [All. A LRT n. 2/2019 punto d.1. d.2]
5. Se titolari pro quota di diritti reali su immobile di valore catastale maggiore di € 25.000,00, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica della quota [All. A LRT n. 2/2019 punto d.1. d.2]
 6. Se titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali [All. A LRT n. 2/2019 punto e.2] .
 7. Se titolari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali [All. A LRT n. 2/2019 punto e.3] .
 8. Documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui si ha residenza fiscale se non è l'Italia.
 9. Documento di identità nel caso di presentazione della domanda non inviata tramite lo sportello telematico.
 10. Marca da bollo € 16,00 da validare tramite il modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito web alla pagina "Servizi Sociali e Casa" - "Chiedere un alloggio ERP" (per il Comune di Calenzano) o da apporre sulla domanda o in caso di invio con propria posta elettronica certificata (PEC) da validare tramite il modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito web (per il Comune di Vaglia).
 11. Sentenza di separazione omologata.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, pena la non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti:

1. Documentazione attestante reddito 2020 di tutto il nucleo (es. contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [All. B LRT n. 2/2019 punto a-1 e a-1bis]
2. Certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia) oltre a dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità del documento all'originale e che quanto in esso dichiarato non è stato revocato modificato o sospeso [All. B LRT n. 2/2019 punto a-4]
3. Certificazione di handicap in gravità L. 104/92 art. 3 comma 3 [All. B LRT n. 2/2019 punto a-4bis]
4. Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) [All. B LRT n. 2/2019 punto a-5]
5. Sentenza di divorzio [All. B LRT n. 2/2019 punto a-8]
6. Documentazione relativa all'alloggio improprio (rilasciato da autorità pubbliche o da tecnico individuato dal richiedente con dichiarazione asseverata) [All. B LRT n. 2/2019 punto b-1]
7. Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata dagli Uffici Comunali o tecnico individuato dal richiedente con dichiarazione asseverata e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale)[All. B LRT n. 2/2019 punto b-2]
8. Documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile (contratto di locazione, registrazione e ricevute di pagamento; documentazione reddito

- imponibile (tutta la documentazione relativa ai redditi dell'anno 2020 di tutto il nucleo) [All. B LRT n. 2/2019 punto b-4]
9. Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento [All. B LRT n. 2/2019 punto b-5]
 10. Provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non superiore a due anni unitamente alla documentazione comprovante l'eventuale morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) [All. B LRT n. 2/2019 punto b-5]
 11. Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato [All. B LRT n. 2/2019 punto b-6]
 12. Per coloro che non hanno residenza nel Comune di presentazione della domanda, documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Calenzano o nel Comune di Vaglia [All. B LRT n. 2/2019 punto c-1]
 13. Contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni, trattenuto dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998 (es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS) [All. B LRT n. 2/2019 punto c-3]

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando di concorso deve essere presentata dal ____ al ____ dalle ore alle ore ;

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere compilate:

PER IL COMUNE DI CALENZANO:

1) la modalità ordinaria è tramite procedura online, Sportello telematico, pagina "Servizi Sociali e Casa" - "Chiedere un alloggio ERP". Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al Bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione.

2) tramite invio con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it del modulo di domanda scaricabile dallo sportello telematico, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta nel bando.

3) tramite invio con mail ordinaria all'indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it del modulo di domanda scaricabile dallo sportello telematico, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta nel Bando e dal documento di identità del richiedente, **accertandosi che l'invio sia assicurato dall'apposita ricevuta di ritorno con n. di protocollo**, in caso contrario non sarà assicurata l'accettazione della domanda.

PER IL COMUNE DI VAGLIA:

1) consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia, Piazza Corsini, 3, orario: mattina dal lunedì al venerdì 8,30-12,30; pomeriggio: martedì 15,00-18,00 e giovedì 15,00-17,00.

2) tramite invio con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.vaglia@postacert.toscana.it

Informazioni relative al Bando pubblico si possono richiedere:

Per il Comune di Calenzano alla mail sociale@comune.calenzano.fi.it o al numero 055/8833241 - 055/8833402 il mercoledì dalle 9,00 alle 13,00.

Per il Comune di Vaglia alla mail servizi.persona@comune.vaglia.fi.it o al numero 055/5002454 la mattina dal lunedì al venerdì 8,30-12,30; il pomeriggio: martedì 15,00-18,00 e giovedì 15,00-17,00.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI [Art. 7 LRT n. 2/2019].

I Comuni di Calenzano e Vaglia procedono all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del presente Bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Formazione della graduatoria generale

Entro **120 giorni** successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, i Comuni di Calenzano e Vaglia procedono all'approvazione delle graduatorie provvisorie, distinte per ciascuno dei due Comuni, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, e le pubblicano nel rispettivo Albo pretorio per **30 giorni** consecutivi. Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione delle graduatorie provvisorie il richiedente può inviare opposizione al Comune presso il quale ha presentato la domanda di assegnazione di alloggio ERP utilizzando la modulistica appositamente predisposta, disponibile sui siti web dei Comuni di Calenzano e Vaglia e presso l'Ufficio Casa dei rispettivi Comuni.

Le opposizioni potranno essere presentate:

Per il Comune di Calenzano presentando il modulo di opposizione scaricabile dallo sportello telematico tramite procedura online, Sportello telematico, pagina "Servizi Sociali e Casa", tramite invio con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it o tramite invio con mail ordinaria all'indirizzo calenzano.protocollo@postacert.toscana.it **accertandosi che l'invio sia assicurato dall'apposita ricevuta di ritorno con n. protocollo**, in caso contrario non sarà assicurata l'accettazione dell'opposizione.

Per il Comune di Vaglia presentando il modulo di opposizione presso l'Ufficio Casa piazza Corsini, 3 Vaglia, mediante consegna a mano o invio tramite PEC all'indirizzo comune.vaglia@postacert.toscana.it

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie ciascun Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria alla Commissione Unica ERP e Mobilità appositamente costituita dai Comuni di Calenzano e Vaglia, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione Unica ERP e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione Unica ERP e Mobilità trasmetterà le proprie decisioni ai Responsabili del procedimento dei Comuni di Calenzano e Vaglia per effettuare le necessarie modifiche e provvedere a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifici atti da parte dei Responsabili competenti.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019.

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La Graduatoria definitiva dei Comuni di Calenzano e Vaglia ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Dalla stessa data decadranno tutte le graduatorie approvate in occasione dei precedenti Bandi.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI [Art. 12, comma 4, LRT n. 2/2019].

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, LRT n. 2/2019 (*Bando di aggiornamento*). E' fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari e vani utili di cui all'art. 22 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Calenzano n. 57 del 30/06/2020 e del Consiglio Comunale di Vaglia n. 23 del 29/05/2020.

Il Comune di Calenzano e il Comune di Vaglia provvederanno all’assegnazione agli aventi diritto, degli alloggi disponibili nel territorio del proprio Comune .

All’atto di assegnazione degli alloggi verrà accertata la permanenza dei requisiti per l’assegnazione.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Titolo III Capo III della LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento di cui al presente Bando ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Titolari del trattamento sono il Comune di Calenzano ed il Comune di Vaglia.

Per il **Comune di Calenzano** l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo:

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/privacy-1/privacy

Per ogni comunicazione, il Titolare del trattamento mette a disposizione l’indirizzo mail: privacy@comune.calenzano.fi.it .

Per il **Comune di Vaglia** l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo:

<http://vagliatest.055055.it/informativa-privacy>

Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: privacy@comune.vaglia.fi.it

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e s.m.i. al “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale di Calenzano n. 57 del 30/06/2020 del e del Consiglio Comunale del comune di Vaglia n. 23 del 29/05/2020.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Calenzano Isabella Sereni, per gli atti e le procedure relative al Comune di Calenzano e dal Responsabile del Settore VI Servizi alla Persona Federico Nannucci per gli atti e le procedure relative al Comune di Vaglia come stabilito dall’accordo tra i Comuni di Calenzano e Vaglia approvato con deliberazione di G.M. n 135 del 27/07/2021 per il Comune di Calenzano e deliberazione di G.M. n. 95 del 13/08/2021 per il Comune di Vaglia.

Vaglia, lì 28/10/2021

Il Responsabile
Dott. Federico Nannucci